



COMUNE DI GENOVA

A.M.I.U. S.p.A.: NUOVO STATUTO SOCIALE E PATTO PARASOCIALE PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO CON CITTA' METROPOLITANA. APPROVAZIONE.

Il Presidente pone in discussione la proposta di Giunta n. 25 del 30 aprile 2020;

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità e Ambiente con delega all'indirizzo e controllo di AMIU S.p.A., Avv. Matteo Campora;

Premesso che:

AMIU S.p.A (di seguito AMIU o “la società”) è la società in house del Comune di Genova che esercisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti della città di Genova ed è il soggetto affidatario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di tutte le attività connesse o affini al servizio anzidetto in forza del contratto di servizio, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 21 giugno 1999, n.76, in scadenza il 31/12/2020;

AMIU quale società in house del Comune di Genova è regolarmente iscritta nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house, di cui all' art 192 del D.lgs. 50/2016;

il capitale sociale di AMIU al 31/12/2019 ammonta ad € 14.143.276,00 pari a 14.143.276 azioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna;

Atteso altresì che:

con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 2018 il Comune di Genova aveva inteso avviare un percorso di aggregazione finalizzato a trasformare Amiu S.p.A. da soggetto in house del solo Comune di Genova a soggetto in “controllo analogo congiunto” con tutti i comuni appartenenti al bacino del Genovesato, autorizzando Amiu S.p.A. a promuovere la cessione di azioni proprie detenute in portafoglio ai 31 Comuni del bacino, approvando uno schema di Statuto e di Patto Parasociale conformi allo scopo;

Dato atto che:

in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 21/05/2019 ad oggetto "Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione. Acquisizione azioni detenute da Città Metropolitana in Fiera di Genova mediante cessione azioni AMIU S.p.A. del Comune di Genova", Città Metropolitana è entrata nella compagine societaria di AMIU S.p.A.;

per effetto di tale operazione, l'assetto proprietario di AMIU S.p.A è così composto:

- Comune di Genova 89,98%;
- Città Metropolitana di Genova 3,96%;
- il restante 6,06% è rappresentato da azioni proprie.

Atteso che:

la legge regionale n.1/2014, ha istituito il modello di governo per le funzioni di competenza della Regione e degli Enti locali, definendo la dimensione territoriale di riferimento per i servizi connessi alla gestione dei rifiuti. Fra i contenuti principali figurano:

- l'individuazione dell'Ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in aree territoriali omogenee, ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- l'assegnazione di competenze alla Città metropolitana, e alle Province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, in merito alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, con la definizione dei bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati e al loro smaltimento, da esercitarsi tramite uno specifico Piano metropolitano o d'area;

Città Metropolitana di Genova con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 13/11/2019 ad oggetto "affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per il bacino del Genovesato: comparazione dei modelli gestionali e organizzativi e linee di indirizzo" ha stabilito: - di individuare come linea di indirizzo per il servizio di gestione

integrata dei rifiuti nel bacino del Genovesato il modello gestionale organizzativo dell'in-house providing, dando mandato ai propri uffici di proseguire l'istruttoria volta a definire la cornice di massima i cui limiti rappresenteranno la misura entro la quale posizionare il progetto industriale relativo alla futura gestione nel territorio di riferimento;

- di chiedere ad AMIU Genova S.p.A. di formulare una offerta in linea con gli obiettivi stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione di settore, nonché di verificarne la rispondenza della proposta agli standard e agli obiettivi delineati.

Dato atto che Città Metropolitana e Comune di Genova concordano sulla necessità di dare piena attuazione alla natura di AMIU quale società in house providing per lo svolgimento del servizio di igiene urbana nel bacino del Genovesato, nel pieno rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Riconosciuto inoltre che Città Metropolitana, Autorità competente all'organizzazione e all'affidamento del servizio di igiene urbana, svolge la funzione di raccordo e coordinamento di tutti i Comuni appartenenti al territorio del Bacino del Genovesato attraverso i propri organi statutari, i quali ultimi rappresentano la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e successivo sull'affidamento e sulla gestione del servizio di igiene urbana nel Bacino di riferimento;

Ritenuto conseguentemente:

di confermare la volontà del Comune di Genova già espressa con deliberazione n. 67 del 2018 di valorizzare la società ed i suoi asset, ponendo in essere le condizioni affinché AMIU possa diventare il gestore unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel

bacino del Genovesato; di ridefinire, nel contempo, gli indirizzi impartiti, con la sopracitata deliberazione, sull'avvio del processo aggregativo in AMIU di tutti Comuni del Genovesato e sull'adozione dei conseguenti atti, riorganizzando un sistema di controllo analogo congiunto più funzionale e coerente con il ruolo di Città Metropolitana, Ente di Governo e di raccordo dei Comuni del bacino del Genovesato;

di adottare un *Nuovo Statuto Sociale* e un *Patto Parasociale* tra i soci Comune di Genova e Città Metropolitana atto a disciplinare le modalità e le forme di esplicitazione dei poteri di influenza determinante di città Metropolitana, quale amministrazione aggiudicatrice, sulle scelte strategiche e gestionali della società;

Visto il nuovo schema di Statuto Sociale di Amiu S.p.A. (Allegato A), di cui si descrivono le modifiche più significative:

1. Adozione del modello c.d. "in house" e soggezione della società al "controllo analogo congiunto" da parte di Comune di Genova e Città Metropolitana: viene stabilito che la Società opera secondo il modello c.d. "in house" ed è soggetta al "controllo analogo" da parte dei Soci, esercitato dagli stessi nelle forme previste dallo Statuto" (artt. 13,14, 25, 25,26,27,28,29,30,31) secondo le tre diverse sotto indicate modalità temporali di controllo, da considerarsi cumulative, prescritte dall'ANAC nelle linee guida n. 7 di cui alla determinazione 15 febbraio 2017 n. 235 e suoi aggiornamenti:

A) il controllo preventivo esercitato attraverso:

A.1 l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica di cui all' art.25 dello Statuto da parte dell'assemblea dei soci come previsto dall'art. 26 dello statuto sociale;

A.2 l'approvazione da parte dei soci degli obiettivi gestionali a cui la società deve tendere, secondo parametri qualitativi e quantitativi ed inseriti nel Documento Unico di programmazione dei singoli soci;

A.3 la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea dei Soci sugli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione per le materie di cui all'art. 13 dello Statuto;

B) il controllo contestuale esercitato attraverso:

B.1. la trasmissione ai Soci della relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari di cui all'articolo 27 dello Statuto; B.2 la trasmissione ai Soci della relazione a corredo di operazioni di carattere straordinario a cura del Presidente del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale;

B.3 l'acquisizione di specifici report sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, sullo specifico andamento della gestione dei servi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo richiesta (art 30 Statuto);

B.4 la possibilità per i Soci di svolgere controlli

ispettivi; C) il controllo successivo esercitato attraverso:

C.1 la trasmissione ai Soci della relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali (art.27 Statuto):

C.2 la trasmissione ai Soci della relazione sul governo societario (art 31

Statuto); C.3 l'approvazione del bilancio di esercizio corredato degli allegati obbligatori.

Gli atti di cui alle lettere A), B) e C) sono trasmessi dalla Società ai Soci ai fini del controllo che sarà effettuato entro il termine utile per lo svolgimento delle Assemblee della Società.

2. Consiglio di amministrazione: Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'Assemblea: (i) dell'Amministratore Unico, qualora sia adottata tale forma di amministrazione (ii) della totalità degli amministratori, nel caso in cui il Comune sia proprietario del 100% del capitale; (iii) della maggioranza degli Amministratori in ogni altro caso.

Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e la presenza della maggioranza dei componenti nominati dal Comune e da Città Metropolitana.

3. Collegio Sindacale: Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., di tre sindaci effettivi e due supplenti, nel caso in cui il Comune sia proprietario del 100% del capitale; (ii) di due effettivi tra cui il presidente e un supplente nel caso in cui il Comune di Genova e città metropolitana detengano il 100% del capitale spettando a Città metropolitana la nomina di un sindaco effettivo ed un supplente.

Visto il nuovo schema di Patto Parasociale tra i soci di Amiu S.p.A. (Allegato B) che contiene le regole di governance e le modalità di attuazione e di esercizio del controllo analogo congiunto, tra Comune di Genova e Città Metropolitana, da intendersi quale ulteriore strumento rispetto a quelli statutariamente previsti, per rafforzare l'esercizio congiunto e coordinato del potere di influenza di Città Metropolitana sulle scelte strategiche e sulle decisioni più significative dell'attività sociale, e di cui si descrivono gli elementi fondamentali:

1. Regole di governance della società:

Organo Amministrativo: in caso di Amministratore unico si prevede la designazione congiunta da parte del Comune di Genova e della Città Metropolitana.

In caso di Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri:

- a. il Comune di Genova nominerà direttamente ai sensi dell'art. 2449 c.c. la maggioranza degli amministratori;
- b. la Città Metropolitana avrà diritto a designare in Assemblea:
 - la minoranza degli amministratori nel caso in cui Comune di Genova e la medesima fossero proprietari del 100% del capitale sociale (escludendo dal computo le azioni proprie detenute in portafoglio dalla società);
 - un membro del Consiglio di Amministrazione in tutti gli altri casi, con previsione di eventuale designazione di un amministratore da parte delle minoranze nel caso nuovi enti pubblici diventassero azionisti di AMIU e nell'ipotesi di un CDA composto da 5 membri;

Collegio Sindacale: il Comune di Genova nominerà direttamente ai sensi dell'art. 2449 c.c., due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e un sindaco supplente. Città Metropolitana avrà diritto a designare in Assemblea il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente

2. Coordinamento tra Soci

L'unitarietà del controllo analogo su AMIU è garantita attraverso lo svolgimento di un tavolo di coordinamento partecipato dai soci stessi che si riunisce almeno una volta ogni trimestre per:

- recepire gli indirizzi espressi dagli organi di Città Metropolitana in tema di organizzazione e gestione del servizio;
- uniformarsi agli indirizzi di Città Metropolitana per l'approvazione della Relazione Previsionale Programmatica di cui all'art. 25 dello Statuto sociale;
- definire e assegnare gli obiettivi strategici e gestionali alla Società; - verificare l'andamento economico finanziario della Società;
- monitorare l'equilibrio economico finanziario e lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati alla Società;
- verificare le principali criticità riscontrate in ordine all'andamento della società e al raggiungimento degli obiettivi e adottare le decisioni conseguenti;
- analizzare i costi di funzionamento della società al fine di una loro razionalizzazione, della verifica delle condizioni di congruità degli affidamenti e del loro mantenimento;

Ritenuto pertanto di sottoporre, per le motivazioni espresse, all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema del Nuovo Statuto Sociale di AMIU S.p.A. (allegato A) da adottarsi in sostituzione dello Statuto attualmente vigente (allegato C) e lo schema del Patto Parasociale tra Comune di Genova e Città Metropolitana;

Visti:

gli artt. 7, comma 1, 9, comma 5, e 16, comma 2 lettera c) del d.lgs. n.

175/2016; il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

l'art.5 del d.lgs. 50/2016;

l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale di cui all'art. 97, co.2 del d.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

La Giunta

PRO P O N E

al Consiglio Comunale di

1. di approvare lo schema di *Statuto Sociale di AMIU S.p.A.* (Allegato A) e lo schema di *Patto Parasociale tra i Soci di AMIU S.p.A.*, (Allegato B) allegati al presente provvedimento come parte integrante;
2. dare mandato al Sindaco o a un suo delegato ad approvare nell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata il nuovo Statuto di A.M.I.U., autorizzandolo fin d'ora ad assentire alle eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie per la corretta adozione dell'atto;

3. dare mandato al Sindaco o a un suo delegato a sottoscrivere il Patto Parasociale, provvedendo a tutti gli adempimenti occorrenti per dare esecuzione a quanto deliberato, compreso il recepimento di eventuali integrazioni e/o rettifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie ai fini della correttezza formale degli atti;
4. di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 185 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-148 DEL 30/04/2020

OGGETTO: A.M.I.U. S.p.A: NUOVO STATUTO SOCIALE E PATTO PARASOCIALE PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO CON CITTA' METROPOLITANA. APPROVAZIONE.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

ALL. A: SCHEMA DI NUOVO STATUTO

ALL. B: SCHEMA DI PATTI PARASOCIALI

ALL.C: ATTUALE STATUTO A.M.I.U

Il Dirigente
[Dott.ssa Lidia Bocca]

ALL. "A"

"AMIU" STATUTO SOCIALE
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, DOMICILIO
(SCHEMA)

Articolo 1 – Denominazione

1.1. È costituita una Società per Azioni, denominata "Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A.", siglabile "AMIU GENOVA S.p.A." (di seguito la "Società"), denominazione e sigla entrambe senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica, per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti pubblici soci.

1.2. La Società opera secondo il modello dell'*in house providing* stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 2 - Sede

2.1. La Società ha sede legale in Genova all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese ove la Società è iscritta.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione - laddove consentito dalle disposizioni di legge - o l'Amministratore Unico (nel seguito, singolarmente, anche "*Organo Amministrativo*") può trasferire la sede nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Genova ed istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti in Italia.

2.3. Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere, in Italia, sedi secondarie, filiali e succursali.

Articolo 3 - Durata

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte.

3.2. La Società potrà essere sciolta anticipatamente, con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

3.3. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso alla relativa liberazione.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1. La Società opera nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di *in house providing* ed ha per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali delle Amministrazioni Pubbliche socie.

4.2. La Società, nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a), b), d) ed e) di cui all'art.4 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii., ha quale oggetto sociale:

- 1) raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, di rifiuti assimilabili agli urbani e di rifiuti da imballaggi;
- 2) pulitoria delle strade;
- 3) servizio rifiuti domestici ingombranti;
- 4) sgombero neve;
- 5) progettazione, realizzazione e gestione discariche per rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi e da imballaggi;
- 6) realizzazione e/o gestione di impianti di produzione di energia da rifiuti di ogni genere;
- 7) realizzazione e/o gestione di impianti di produzione di selezione e trasformazione dei rifiuti in genere;
- 8) raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri;

- 9) incenerimento di rifiuti urbani, speciali e di rifiuti ospedalieri;
- 10) raccolta differenziata di rifiuti urbani e di rifiuti urbani pericolosi, con relativo trasporto e smaltimento;
- 11) raccolta siringhe;
- 12) bonifica aree da rifiuti di qualsiasi natura, anche per esecuzione di ordinanze sindacali in danno dei proprietari;
- 13) bonifica di terreni contaminati;
- 14) gestione e cura del verde pubblico;
- 15) pulizia caditoie, griglie stradali, gallerie stradali, sottopassi viari e pedonali;
- 16) fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro;
- 17) fornitura di analisi di laboratorio per conto terzi per controlli di carattere ambientale;
- 18) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali e organizzative nei campi di proprio interesse;
- 19) elaborazione di progetti e direzione dei lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi;
- 20) gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale per il tempo libero;
- 21) ogni altro servizio di rilievo economico e imprenditoriale che risponda ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale, con riguardo anche alla gestione di stabilimenti diurni, termali e balneari;
- 1) gestione di servizi di supporto tecnico amministrativo per le attività legate alla tariffa o alla imposizione tributaria relative al servizio pubblico di igiene urbana.

La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività di servizio, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra.

4.3. Nell'esercizio delle proprie attività, la Società, avuto riguardo alle finalità pubbliche e alla natura pubblica delle attività da assolvere, deve attenersi ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

4.4. La Società è vincolata ad effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'Ente pubblico o dagli Enti pubblici soci che esercitano il controllo analogo. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

4.5. La Società può, nei limiti della normativa vigente e purché in via strumentale, svolgere ogni attività, operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessaria o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad esclusione di tutte quelle attività vietate o comunque riservate dalla presente o futura legislazione a società aventi requisiti diversi dalla presente Società. Se conforme a quanto prescritto per il mantenimento del requisito del controllo analogo, nei limiti di cui all'art. 2361 c.c., e nel rispetto dei precedenti commi, la Società può acquisire partecipazioni anche di minoranza in società o imprese aventi oggetto analogo o affine al suo, previa deliberazione del Consiglio Comunale per il Comune di Genova, nonché dei competenti organi degli altri Enti partecipanti. La Società può altresì coordinarsi, consorziarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale.

4.6. La Società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

4.7. Tutte le attività poste in essere devono essere finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale e organiche agli affidamenti ricevuti.

Articolo 5 - Domicilio

5.1. Il domicilio dei Soci, dell'Amministratore Unico o dei Consiglieri di Amministrazione, dei sindaci e dei revisori, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Capitale sociale

6.1. Il capitale sociale è di Euro 14.143.276,00 (quattordici milioni centoquarantatremila duecentosettantasei virgola zero zero), diviso in n° 14.143.276 (quattordici milioni centoquarantatremila duecentosettantasei) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

6.2. La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà essere detenuta dal Comune di Genova. Eventuali aumenti di capitale dovranno essere deliberati ed attuati nel rispetto della suddetta previsione.

6.3. In caso di aumento di capitale, le quote di nuova emissione saranno riservate in sottoscrizione ai soci in proporzione alle partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 2481 *bis* c.c.

Articolo 7 - Azioni

7.1. Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.2. La qualità di socio comporta l'adesione allo Statuto sociale.

7.3. Fermo quanto previsto all'articolo 6.2. che precede, la Società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto dei limiti di legge.

7.4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti e nel rispetto della normativa vigente. I Soci in ritardo nei versamenti sono tenuti al pagamento di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto incrementato dell'1 %.

Articolo 8 - Obbligazioni

8.1. La Società può emettere obbligazioni, determinandone le condizioni di collocamento a norma e con le modalità di legge. La delibera di emissione di obbligazioni, di qualunque specie, è di competenza dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 9 - Trasferimento delle azioni, Prelazione, Gradimento

9.1. Trasferimento delle azioni.

9.1.1. Nei limiti di quanto stabilito agli artt. 1,4,6 e 7, il presente articolo 9 si applica a qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della Società), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del passaggio a terzi della proprietà o nuda proprietà di azioni o di diritti reali, pegno o usufrutto, su azioni, obbligazioni convertibili, *warrant*, diritti di opzione e strumenti finanziari (il "Trasferimento delle Azioni").

9.1.2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.2., fatti salvi i vincoli previsti nei successivi articoli 9.2. e 9.3. e le condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, tra cui la previa delibera del Consiglio Comunale e dei competenti Organi deliberanti degli enti pubblici partecipanti, al fine di garantire che la partecipazione dei privati non comporti un controllo o potere di veto nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società, le azioni sono liberamente trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici e purché con il trasferimento non si alterino le condizioni di controllo analogo e i presupposti necessari per l'affidamento *in house* da parte degli Enti partecipanti, salvo in ogni caso il

diritto di prelazione degli altri Soci pubblici all'acquisto delle azioni in proporzione alla propria partecipazione al capitale di cui all'articolo 9.2 ed al diritto di gradimento di cui all'articolo 9.3.

9.1.3. L'efficacia dei Trasferimenti delle Azioni nei confronti della Società è in ogni caso subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel Libro dei soci, iscrizioni che l'Organo Amministrativo effettuerà dopo avere verificato che il trasferimento è avvenuto nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la Società.

9.2. Prelazione.

9.2.1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9.2.3. che segue, in qualunque caso di Trasferimento delle Azioni diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie Azioni alle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, dovrà previamente offrirle in prelazione agli altri Soci pubblici secondo la procedura precisata all'articolo 9.2.2.

9.2.2. Procedura.

9.2.2.1. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il Socio dovrà inviare agli altri soci pubblici nonché, in copia, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico ed al Presidente del Collegio Sindacale, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC nella quale venga specificato: il nome e l'indirizzo del terzo o dei terzi offerenti, il numero di azioni, diritti di opzione e qualsiasi altro strumento finanziario convertibile in azioni ovvero che dia diritto a sottoscrivere azioni che si intende trasferire, il prezzo e tutte le ulteriori condizioni di Trasferimento delle Azioni.

9.2.2.2. I Soci pubblici che intendano esercitare il diritto di prelazione devono, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o PEC di cui all'articolo 9.2.2.1., darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico e al Presidente del Collegio Sindacale. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le Azioni offerte in vendita, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1.

9.2.2.3. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci pubblici, le Azioni sono ad essi attribuite in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

9.2.2.4. Qualora nessun Socio eserciti - nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi - il diritto di prelazione, le Azioni saranno liberamente trasferibili, salvo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 9.1.2. e 9.3., purché a condizioni non differenti da quelle indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1. Ove, tuttavia, il Socio non trasferisca le proprie azioni entro 6 mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il Trasferimento delle Azioni al terzo, esso, in caso di successivo Trasferimento delle Azioni, deve nuovamente offrirle in prelazione ai sensi dei precedenti commi.

9.3. Gradimento.

9.3.1. Nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 4 e 6 del presente Statuto, qualora nessun Socio pubblico eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 9.2., in caso di Trasferimento delle Azioni diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, è richiesto il preventivo gradimento dell'Organo Amministrativo.

9.3.2. Il gradimento potrà essere negato allorché l'avente diritto dal Socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero abbia qualità oggettive o soggettive tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga, o possa porsi in contrasto con il perseguimento dell'oggetto sociale od in antitesi con la qualificazione di società *in house* ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore.

9.3.3. L'Organo Amministrativo provvederà a deliberare il gradimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9.2.2.2. in caso di mancato esercizio della prelazione.

9.4. Recesso.

9.4.1. Non spetta il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti l'introduzione la rimozione o la modificazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III ASSEMBLEA

Articolo 10 - Assemblea e Diritto di Voto

10.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Genova.

10.2. L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci che esibiscano i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea. In ogni caso hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti titolari di azioni nominative che abbiano depositato le azioni con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

10.3. Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona non amministratore, sindaco o dipendente della Società, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 c.c. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e il diritto di voto, anche per delega.

Articolo 11 - Presidenza, Segreteria, Verbale

11.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'amministratore presente più anziano d'età, oppure da altro intervenuto all'Assemblea designato dall'Assemblea stessa a maggioranza.

11.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori fra gli azionisti e fra i Sindaci effettivi.

11.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto dal Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Articolo 12 - Convocazione

12.1. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da recapitarsi ai soci almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, contenente l'indicazione della data, ora, luogo di convocazione e ordine del giorno, (la "Lettera di Convocazione"). Nella stessa Lettera di Convocazione deve essere fissato il giorno della seconda adunanza da tenersi, qualora la prima vada deserta, a non oltre 30 (trenta) giorni dalla medesima.

12.2. Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto dei quorum stabiliti nelle successive disposizioni e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima con le stesse modalità previste dal precedente articolo 12.1.

12.3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto di voto, e partecipi all'assemblea l'Amministratore unico ovvero la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, nonché la maggioranza dell'Organo di controllo.

12.4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

12.5. L'Assemblea si riunisce ogniqualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

12.6. L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

Articolo 13 - Assemblea Ordinaria

13.1. L'Assemblea ordinaria, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli enti pubblici al servizio dei quali la Società opera, delibera sulle materie previste dall'art. 2364 c.c. e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza assembleare.

13.2. Sono inoltre soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea i seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo:

- approvazione dei piani programmatici, del budget di esercizio e degli investimenti di cui alla Relazione Previsionale Aziendale di cui all'art. 25 del presente Statuto;
- approvazione del piano industriale e dei relativi piani finanziari;
- approvazione degli indirizzi generali in materia di organizzazione e di assunzione di personale, della pianta organica e in materia di appalti e concessioni;
- designazione dei rappresentanti negli organi sociali delle società partecipate;
- cessione di immobili;
- stipula di mutui ed operazioni di finanziamento;
- acquisizione di beni e servizi per importi superiori a Euro 1.500.000=, non compresi nei piani di intervento di cui al presente articolo;
- acquisto e alienazione di partecipazioni;
- acquisto e cessioni di aziende e/o rami d'azienda;
- convenzioni e accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione di servizi ricompresi nell'oggetto sociale.

13.3. L'Organo Amministrativo, qualora intenda adottare deliberazioni di cui al punto precedente, convoca l'Assemblea, trasmettendo la relativa proposta di deliberazione agli Enti pubblici Soci almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

13.4. La proposta dovrà essere corredata dal parere del Collegio Sindacale, ove necessario, e da relazione illustrativa, onde consentire lo svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte degli Enti soci.

Articolo 14 - Assemblea Straordinaria

14.1. L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

14.2. L'Assemblea straordinaria delibera, oltre che sugli argomenti di cui all'art. 2365, co. 1 c.c., sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare *ex art. 2447bis* e seguenti c.c.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 15 - Composizione e Poteri

15.1. La Società è amministrata da un Amministratore unico ovvero, previa delibera motivata dell'Assemblea per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri compreso il Presidente, secondo le determinazioni dell'Assemblea ordinaria e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche riguardanti le società a partecipazione pubblica.

15.2. Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'Assemblea: (i) dell'Amministratore Unico, qualora sia adottata tale forma di amministrazione (ii) della totalità degli amministratori, nel caso in cui il Comune sia proprietario del 100% del capitale; (iii) della maggioranza degli Amministratori in ogni altro caso.

15.3. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della Società.

15.4. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione tra i consiglieri nominati dal Comune di Genova ai sensi dell'art. 2449 c.c.

15.5. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti di una società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa previsti per legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza,

Dall'applicazione di questa disposizione non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

L'Amministratore Unico o i consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

15.6. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio cesserà e il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2386, u.c. c.c., convocherà d'urgenza l'Assemblea per l'elezione dei nuovi amministratori di competenza dell'assemblea. Il Comune dovrà provvedere alla nomina degli amministratori di propria competenza ai sensi dell'art. 2449 c.c. Analogamente si provvederà qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare l'Amministratore unico.

15.7. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante all'Organo Amministrativo, nonché le modalità di erogazione, sono determinati dall'Assemblea ai sensi della normativa vigente e nei limiti individuati al successivo art. 19.

15.8. Compiti dell'Organo Amministrativo.

15.8.1. La gestione dell'impresa spetta all'Organo Amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Nel rispetto degli indirizzi formulati dai Soci ai sensi degli artt. 25, 27 e 31 del presente Statuto e di quanto previsto all'art. 13, l'Organo Amministrativo è quindi investito dei poteri per l'amministrazione della Società e, segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea, fermo restando l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei Soci da esercitarsi con le modalità di cui al presente statuto.

15.9. Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo d.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Articolo 16 - Deleghe

16.1. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vice Presidente. Tale incarico può essere conferito esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Consiglio di Amministrazione può

attribuire deleghe al Presidente o ad altro Consigliere, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

16.2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può non essere membro del Consiglio stesso; delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trasciversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

16.3. L'Organo Amministrativo può nominare un direttore generale, determinandone competenze e poteri.

16.4. L'Organo Amministrativo ed il Direttore Generale potranno nominare, anche al di fuori dei propri membri, procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti. Essi sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.

16.5. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme di legge in tema di società. La Società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

Articolo 17 - Convocazione e Presidenza

17.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, su convocazione del Presidente ovvero a seguito di richiesta di uno dei suoi componenti, oppure quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale.

17.2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata a.r. o telegramma o PEC da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta anche per telefax, spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti gli Amministratori.

17.3. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci.

17.4. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove deve trovarsi anche il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

17.5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato; in mancanza dal consigliere più anziano d'età.

Articolo 18 - Deliberazioni

18.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, a condizione che sia presente la maggioranza dei componenti nominati dal Comune di Genova e dalla Città Metropolitana.

18.2. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

Art. 19 - Compensi e rimborso spese

19.1. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione, secondo le previsioni della normativa vigente.

19.2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti, sentito il parere del Collegio Sindacale.

19.3. Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni di ufficio.

19.4. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato agli amministratori.

Articolo 20 - Rappresentanza legale

20.1. La rappresentanza legale della Società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta al vice Presidente, se nominato e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, al consigliere più anziano in ordine di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. Qualora sia nominato un Amministratore unico, la rappresentanza legale della Società spetta a quest'ultimo.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21 - Composizione e Nomina

21.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

21.2. Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'Assemblea (i) di 3 sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario del 100% del capitale della Società e (ii) di 2 sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di un supplente nel caso in cui Comune di Genova e Città Metropolitana detengano il 100% del capitale, spettando a Città Metropolitana la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

In ogni caso, il Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto tra i membri nominati dal Comune di Genova.

La scelta dei sindaci da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo d.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

21.3. Ai Sindaci effettivi compete un compenso annuale determinato dall'Assemblea, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata della carica, nei limiti di importo fissati dalla normativa vigente. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai membri del Collegio Sindacale.

Articolo 22 - Poteri del Collegio Sindacale

22.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società, e sul suo concreto funzionamento. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. L'Assemblea può affidare tale attività ad un Revisore contabile o ad una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI

BILANCIO E RELAZIONI - CONTROLLO ANALOGO

Articolo 23 - Esercizio Sociale

23.1. Gli esercizi sociali si aprono il 1 (primo) gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 24 - Ripartizione degli Utili

24.1. Gli utili netti, tenuto conto dell'oggetto sociale, risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente:

- a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) è assegnata alla riserva legale fino al limite di legge;
- b) il residuo è ripartito secondo la destinazione deliberata dell'Assemblea.

24.2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo stesso.

24.3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

Articolo 25 - Relazione Previsionale Aziendale

25.1. L'Organo Amministrativo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, predisporre ed invia ai Soci la Relazione Previsionale sull'attività della Società contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessa, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai disciplinari di esecuzione delle attività affidate dagli Enti pubblici soci.

25.2. La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

- a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di *performance* attese e organizzative di validità triennale;
- b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
- d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate o che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da eventuali contenziosi;
- e) il piano annuale delle assunzioni (da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente) per l'anno successivo corredato da un'analisi dello sviluppo delle società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi di personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni *ad personam*, *fringe benefit* e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa al personale, al loro reclutamento e all'eventuale conferimento di incarichi ai dipendenti;
- f) il piano annuale degli acquisti.

25.3. Fermo quanto sopra, il Comune di Genova esercita il controllo mediante l'apposita struttura designata dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova.

25.4. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo, la Società adotta procedure di pianificazione pluriennale e previsione annuale secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune di Genova e degli altri Soci pubblici e nel rispetto degli obblighi di cui al Regolamento sui controlli delle Società Partecipate dal Comune di Genova, che si considera espressamente richiamato nel presente Statuto.

Articolo 26 - Approvazione della Relazione Previsionale Aziendale

26.1. L'Assemblea dei Soci, in prima convocazione con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con le maggioranze di legge, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Organo Amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

26.2. L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 c.c., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nell'annuale relazione previsionale aziendale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato.

Articolo 27 - Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari

27.1. Successivamente alla conclusione del primo semestre di ciascun anno, l'Organo Amministrativo trasmette ai Soci una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché gli stessi assumano le eventuali azioni correttive.

27.2. La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con le finalità di controllo strategico.

Articolo 28 - Principali obblighi di informazione e segnalazione

28.1. Il Presidente del Collegio Sindacale invia ai Soci almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di Soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

28.2. Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze indicate dagli Articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del presente Statuto al fine di garantire ai soci i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. n.267/2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 29 - Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici

29.1. Entro il 20 febbraio di ciascun anno, l'Organo amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli obblighi strategici assegnati dal Comune di Genova e dagli altri Soci pubblici e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.

Articolo 30 - Controllo analogo

30.1. Gli Enti soci esercitano sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative nelle seguenti forme e modalità:

- mediante l'approvazione della Relazione Previsionale da parte dell'Assemblea dei Soci;
- tramite l'esame e l'approvazione in Assemblea della relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici di cui all'art. 27 del presente Statuto;
- mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei Soci ai sensi dei precedenti artt. 13 e 26;
- mediante la definizione unilaterale dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati di cui all'art. 4, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dagli Enti affidanti. In particolare detti disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente Statuto, assicurino in concreto agli Enti soci un controllo e una interazione con le Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società *in house*.

30.2. Il vincolo di delegazione interorganica è esercitato per le finalità inerenti la gestione, programmazione, regolazione dei servizi di igiene urbana e/o gestione di impianti oggetto di affidamento *in house*.

30.3. Gli Enti controllanti, al fine di assicurarsi l'esercizio del controllo analogo e l'applicazione del relativo disciplinare sulle società *in house*, attuano i seguenti strumenti:

- controllo strategico;
- controllo degli equilibri economico finanziari;
- controllo d'efficienza ed efficacia;
- controllo sulla gestione;
- monitoraggio periodico dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi prefissati e a quelli raggiunti;
- attraverso l'acquisizione di specifici report, trasmessi dall'organo amministrativo direttamente ai Soci e alle loro strutture tecniche deputate al controllo sulle società partecipate.

30.4. Gli Enti controllanti esercitano attività di indirizzo, controllo, e preventiva e vincolante approvazione dei documenti e relative modifiche in corso d'esercizio relativi alle strategie e agli obiettivi da perseguire al piano programma delle attività, alle politiche aziendali in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse, al budget economico ed al bilancio d'esercizio al livello di standard quali-quantitativo atteso connesso all'erogazione dei servizi aziendali.

30.5. Gli Enti controllanti richiedono alla Società report periodici sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, sullo specifico andamento della gestione dei singoli servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo richiesta.

30.6. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti informative:

- comunicazione con cadenza annuale del fatturato relativo agli affidamenti di attività ricevuti da ogni singolo Ente socio, al cui servizio la Società opera;
- trasmissione preventiva dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, con potere propositivo dei Soci, in merito a specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno; particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di bilancio della Società ai fini dell'esercizio del controllo da parte di Soci sullo stesso;
- il progetto di bilancio è corredato dalla Relazione sul governo societario di cui all'art. 31;
- trasmissione, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalla Relazione sul governo societario, dalle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e dal verbale di approvazione dell'Assemblea.

30.7. In ogni caso, gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.

Articolo 31 - Relazione sul governo societario

31.1. La Società nella Relazione annuale sul governo societario evidenzia, in conformità alla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico, gli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti e gli strumenti di governo societario adottati o la ragione della loro non adozione. Tale relazione dovrà essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.

31.2. La Società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

- conformità dell'attività societaria alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;
- controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa;

- codici di condotta o etici propri, o adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;
- programmi di responsabilità sociale dell'impresa in conformità alle raccomandazioni dell'Unione Europea.

31.3. La relazione annuale sul governo societario dà conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere.

31.4. La relazione è presentata dall'organo amministrativo all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32 - Scioglimento

32.1. Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

32.2 L'Assemblea Straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 33 - Foro competente

33.1. Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra i Soci attinente all'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto è quello di Genova.

ALLEGATO “B”

PATTI PARASOCIALI TRA I SOCI PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA' "AMIU GENOVA S.p.A." (SCHEMA)

L'anno il giorno del mese di, in Genova, presso gli uffici di AMIU Genova S.p.A. di Via D'Annunzio 27, 16121 (in seguito "*la Società*"), i sotto elencati Soci, in persona del legale rappresentante *pro tempore* o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, intervengono alla sottoscrizione della presente scrittura:

1. Comune di Genova, con sede in Genova, via Garibaldi 9, codice fiscale 00856930102, in persona del..
2. Città Metropolitana di Genova, con sede in piazzale Mazzini 2, codice fiscale 00849050109, in persona del ...

Premesso che:

A) La legge regionale n.1/2014 ha istituito il modello di governo per le funzioni di competenza della Regione e degli Enti locali, definendo la dimensione territoriale di riferimento per i servizi connessi alla gestione dei rifiuti. Fra i contenuti principali figurano:

1. l'individuazione dell'Ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in aree territoriali omogenee, ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani;
2. l'assegnazione di competenze alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni) e successive modificazioni e integrazioni, in merito alla strutturazione e organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, con la definizione dei bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati e al loro smaltimento, da esercitarsi tramite uno specifico Piano metropolitano o d'area;
3. la costituzione dell'Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti, organismo a cui sono demandate le decisioni strategiche nel settore, operante attraverso un Comitato d'Ambito, le cui determinazioni vengono assunte con i seguenti pesi: 40 Regione, 60 Città Metropolitana e Province sulla base della popolazione residente;

B) AMIU Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A. (d'ora innanzi "*AMIU*" o la "*Società*") è società *in house* del Comune di Genova ed è il soggetto affidatario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di governo dei servizi relativi al settore dell'igiene ambientale e di tutte le attività connesse o affini ai servizi anzidetti in forza del contratto di servizio, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 giugno 1999, n.76, in scadenza il 31/12/2020;

- C) AMIU è stata regolarmente iscritta dal Comune di Genova nell' *“Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house”*, di cui all'art 192 del D. lgs. n. 50/2016;
- D) il capitale sociale di AMIU al 31/12/2019 ammonta ad € 14.143.276,00, pari a 14.143.276 azioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna, a fronte di un patrimonio netto pari ad € 17.112.065,00;
- E) in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 21/05/2019, avente ad oggetto *“Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione. Acquisizione azioni detenute da Città Metropolitana in Fiera di Genova mediante cessione azioni AMIU S.p.A. del Comune di Genova. Indirizzi per la chiusura della liquidazione”*, Città Metropolitana è entrata nella compagine societaria di AMIU S.p.A. con una partecipazione del 3,96%;
- F) per effetto di tale operazione, l'assetto proprietario di AMIU S.p.A. è così composto:
1. Comune di Genova: 89,98%;
 2. Città Metropolitana di Genova: 3,96%;
 3. il restante 6,06% è rappresentato da azioni proprie.
- G) Città Metropolitana di Genova con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31/2019 del 13/11/2019 avente ad oggetto *“affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per il bacino del Genovesato: comparazione dei modelli gestionali e organizzativi e linee di indirizzo”* ha stabilito:
- a. di individuare come linea di indirizzo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino del Genovesato il modello gestionale organizzativo dell'*in house providing*, dando mandato ai propri uffici di proseguire l'istruttoria volta a definire la cornice di massima i cui limiti rappresenteranno la misura entro la quale posizionare il progetto industriale relativo alla futura gestione nel territorio di riferimento;
 - b. di chiedere ad AMIU Genova S.p.A. di formulare una offerta in linea con gli obiettivi stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione di settore, nonché di verificarne la rispondenza della proposta agli standard e agli obiettivi delineati.
- H) è volontà dei soci di AMIU S.p.A. valorizzare la società ed i suoi *asset*, ponendo in essere le condizioni affinché AMIU possa diventare il gestore unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino del Genovesato e rappresentare una realtà all' avanguardia per quanto riguarda il tema dell'innovazione applicata alla gestione del ciclo dei rifiuti;
- I) le Parti intendono dare attuazione ad un controllo analogo congiunto sulla Società che opera secondo il modello dell'*in house providing* stabilito dall'ordinamento interno e dall'Unione Europea;
- J) ai sensi dell'art. 16 comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 175/2016, i requisiti del controllo analogo congiunto possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni in deroga all'art. 2341 *bis* c.c.;
- K) i Soci intendono sottoscrivere i presenti Patti Parasociali (in seguito i *“Patti Parasociali”*) al

fine di prevedere e disciplinare l'esercizio del c.d. "controllo analogo" su AMIU S.p.A.;

- L) le parti dispongono fin da ora che dovranno aderire ai presenti Patti Parasociali gli ulteriori Soci pubblici che a seguito di operazioni societarie diventeranno azionisti di AMIU S.p.A.;

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, i Soci concordemente:

convengono e stipulano quanto segue

ART. 1- PREMESSE

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti Patti Parasociali (di seguito i "Patti Parasociali"), hanno determinato il consenso dei Soci e rappresentano, quindi, utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dei Soci stessi ivi manifestata.

ART. 2 - OGGETTO – FINALITÀ

2.1. I Soci, come sopra individuati e rappresentati, concordano sulla necessità di dare piena attuazione alla natura di AMIU quale società *in house providing* per lo svolgimento del servizio di igiene urbana nel bacino genovese, nonché quale strumento di attuazione di qualsiasi attività o servizio ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto al suddetto servizio, così come previsto nello Statuto della Società e nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica ed intendono disciplinare di comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, da intendersi quale ulteriore strumento rispetto a quelli statutariamente previsti, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri sociali di controllo analogo a quelli esercitati sui propri servizi.

2.2. I presenti Patti Parasociali contengono le regole di *governance* e le modalità di attuazione e di esercizio del controllo analogo congiunto, oltre a quanto previsto dallo Statuto della Società e dal contratto di servizio, rafforzando in tal modo l'attività dei Soci nei confronti della stessa, che opera secondo il modello dell'*in house providing* ai sensi degli articoli 1 e 4 dello Statuto, conformemente a quanto stabilito dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno.

2.3. I presenti Patti Parasociali disciplinano i criteri per l'espletamento delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dai Soci nei confronti della Società *in house*.

2.4. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza delle attività esercitate da AMIU ai principi costituzionali, normativi e statuari, nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

2.3. I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascun Socio sottoscrittore nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni.

ART. 3 - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

3.1. Le attività della Società, secondo il modello dell'*in house*, saranno oggetto di impulso e controllo dei Soci sulla base di quanto previsto:

- a) dallo Statuto e

b) dai presenti Patti Parasociali, che disciplinano in maniera specifica le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società, al fine di assicurarne la coerenza complessiva con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione dei Soci e nelle direttive emanate.

3.2. Tale tipologia di controllo è attuata attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti.

ART. 4 - RACCORDO CON I COMUNI DEL BACINO DEL GENOVESATO

4.1. Ai fini del presente Patto, le Parti danno atto che Città Metropolitana, Autorità competente all'organizzazione e all'affidamento del servizio di igiene urbana, svolge la funzione di raccordo e coordinamento di tutti i Comuni appartenenti al territorio del Bacino del Genovesato attraverso i propri organi statutari, i quali ultimi rappresentano la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e successivo relativamente alle materie afferenti l'affidamento del servizio di igiene urbana nel Bacino di riferimento.

ART. 5 - COORDINAMENTO DEI SOCI

5.1. Le Parti concordano nella volontà di uniformare il voto nell'Assemblea dei soci convocata per la preventiva autorizzazione sugli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione per le materie di cui all'art. 13 dello Statuto, affinché le decisioni gestionali e strategiche più significative per l'attività sociale siano adottate con il consenso unanime di tutte le Parti che condividono il controllo ed in conformità agli indirizzi espressi da Città Metropolitana in materia di organizzazione e gestione del servizio di igiene urbana nel Bacino del Genovesato.

5.2. I Soci convengono che l'unitarietà del controllo analogo su AMIU è garantita attraverso lo svolgimento di un tavolo di coordinamento partecipato dai Soci stessi che si riunisce almeno una volta ogni trimestre per:

- recepire gli indirizzi espressi dagli organi di Città Metropolitana in tema di organizzazione e gestione del servizio;
- uniformarsi agli indirizzi di Città Metropolitana per l'approvazione della Relazione Previsionale Programmatica di cui all'art. 25 dello Statuto sociale;
- definire e assegnare gli obiettivi strategici e gestionali alla Società;
- verificare l'andamento economico-finanziario della Società;
- monitorare l'equilibrio economico-finanziario e lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati alla Società;
- verificare le principali criticità riscontrate in ordine all'andamento della Società e al raggiungimento degli obiettivi e adottare le decisioni conseguenti;
- analizzare i costi di funzionamento della società al fine di una loro razionalizzazione, della verifica delle condizioni di congruità degli affidamenti e del loro mantenimento;

5.3. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo, i Soci impegnano la Società ad adottare procedure di pianificazione pluriennale e previsione annuale secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria dei Soci pubblici.

5.4. I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., a fare quanto in loro potere affinché gli amministratori conformino la loro attività alle decisioni validamente assunte dai Soci nell'esercizio del controllo analogo congiunto, secondo quanto previsto nel presente accordo, prevedendosi esplicitamente, in caso contrario, l'eventuale revoca dell'amministratore e/o degli amministratori che non avranno rispettato tale impegno.

5.5. La violazione dei presenti Patti Parasociali, reiterata per almeno 2 (due) volte in un quinquennio, costituisce per il Socio inadempiente causa di estromissione dagli stessi Patti.

ART. 6 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

6.1. Qualora, in accordo alle previsioni dello Statuto, l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri:

1. il Comune di Genova nominerà direttamente ai sensi dell'art. 2449 c.c. la maggioranza degli amministratori;
2. la Città Metropolitana avrà diritto a designare in Assemblea:
 - i. la minoranza degli amministratori nel caso in cui Comune di Genova e Città Metropolitana fossero proprietari del 100% del capitale sociale (escludendo dal computo le azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società);
 - ii. un membro del Consiglio di Amministrazione in tutti gli altri casi.

Qualora nuovi Enti pubblici diventassero azionisti di AMIU, gli stessi si impegnano: (i) a designare congiuntamente, previo accordo tra di loro, l'amministratore – o gli amministratori – eventualmente a loro spettante/i e (ii) a sottoporre la relativa designazione sottoscritta, da tutti essi Soci di minoranza, all'Assemblea che dovrà provvedere alla relativa nomina. In caso di mancata designazione, la nomina sarà rimessa all'Assemblea.

6.2. Qualora l'amministrazione della Società sia affidata ad un Amministratore Unico, quest'ultimo verrà designato congiuntamente dal Comune di Genova e dalla Città Metropolitana.

6.3. Il Comune di Genova nominerà direttamente ai sensi dell'art. 2449 c.c. due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e un sindaco supplente. La Città Metropolitana avrà diritto a designare in Assemblea il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente.

ART. 7 - OBBLIGHI

7.1. Ciascuno dei Soci è obbligato a rispettare il contenuto dei presenti Patti Parasociali.

ART. 8 - RECESSO

8.1. La perdita della qualità di Socio della Società costituisce condizione risolutiva dell'adesione ai presenti Patti Parasociali e pertanto determina l'immediato venir meno della qualità di aderente ai Patti Parasociali.

ART. 9 - DURATA

9.1. I Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti Parasociali hanno la durata di 15 anni, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c) del T.U.S.P., a decorrere dalla data di affidamento ad AMIU S.p.A. del servizio di igiene urbana nel Bacino del Genovesato e che, da tale data, sono efficaci nei confronti di ogni singolo Socio sottoscrittore.

9.2. Rimane comunque in facoltà dei Soci deliberare lo scioglimento anticipato dei presenti Patti Parasociali, purché tale decisione raccolga il consenso della Città Metropolitana e del Comune di Genova.

ART. 10 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI

10.1. Le modifiche e integrazioni ai presenti Patti Parasociali sono adottate dai Soci e saranno valide e vincolanti solo se approvate e sottoscritte dal Comune di Genova e dalla Città Metropolitana.

10.2. L'invalidità di una o più clausole non determinerà l'invalidità degli interi Patti Parasociali; i Soci si impegnano in buona fede a sostituire la clausola invalida con un'altra che, per quanto possibile, consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi perseguiti, mantenendosi l'equilibrio complessivo delle pattuizioni.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

11.1. Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci disciplinati nei presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Genova.

ART. 12 - NORMA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE E PUBBLICITÀ

12.1. I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 - Tariffa Parte II.

12.2. Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, i presenti Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.

Genova,

COMUNE DI GENOVA

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

COMUNE DI

STATUTO

**AZIENDA MULTISERVIZI E
D'IGIENE URBANA GENOVA
S.P.A.-IN FORMA
ABBREVIATA A.M.I.U.GENOVA
S.P.A.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GENOVA GE VIA D'ANNUNZIO 27 E
75
Numero REA: GE - 355781
Codice fiscale: 03818890109
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO
UNICO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto N. 47253 Rep. N. 33657 Racc.
STATUTO

AZIENDA MULTISERVIZI E IGIENE URBANA GENOVA S.p.A

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una Società per Azioni, denominata "Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A.", siglabile "AMIU GENOVA S.p.A.", denominazione e sigla entrambe senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede Sociale

La Società ha sede legale in Genova all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro Imprese.

La Società, nei modi di legge, ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia e all'Estero.

Articolo 3 – Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci

Articolo 4 - Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata una o più volte, o sciolta anticipatamente, con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

È facoltà di ciascun azionista, entro un anno dall'acquisizione dello status di socio, recedere dalla Società nelle ipotesi e con le modalità previste dalla Legge e dal presente Statuto.

Articolo 5 - Oggetto Sociale – Attività

L'oggetto sociale, riconducibile a quanto previsto dalle lettere a), b), d) ed e) di cui all'art.4 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, è costituito dallo svolgimento delle attività di seguito elencate ed affidate dal Comune di Genova ad AMIU S.P.A. quale sua società "in house" .

La società svolge l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale.

In particolare, a scopo esemplificativo, non limitativo ed in nessun modo esaustivo, gestisce i servizi elencati:

- * raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, di rifiuti assimilabili agli urbani e di rifiuti da imballaggi,
- * pulitoria delle strade,
- * servizio rifiuti domestici ingombranti,

- * sgombero neve,
- * progettazione, realizzazione e gestione discariche per rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi e da imballaggi,
- * realizzazione e/o gestione di impianti di produzione di energia da rifiuti di ogni genere,
- * realizzazione e/o gestione di impianti di produzione di selezione e trasformazione dei rifiuti in genere,
- * raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri,
- * incenerimento di rifiuti urbani, speciali e di rifiuti ospedalieri,
- * raccolta differenziata di rifiuti urbani e di rifiuti urbani pericolosi con relativo trasporto e smaltimento,
- * raccolta siringhe,
- * bonifica aree da rifiuti di qualsiasi natura, anche per esecuzione di ordinanze sindacali in danno dei proprietari,
- * bonifica di terreni contaminati,
- * gestione e cura del verde pubblico,
- * pulizia caditoie, griglie stradali, gallerie stradali, sottopassi viari e pedonali,
- * fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro,
- * fornitura di analisi di laboratorio per conto terzi per controlli di carattere ambientale,
- * organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse,
- * elaborazione di progetti e direzione dei lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi,
- * gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale per il tempo libero,
- * ogni altro servizio di rilievo economico ed imprenditoriale che risponda ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale, con riguardo anche alla gestione di stabilimenti diurni, termali e balneari.
- * gestione di servizi di supporto tecnico amministrativo per le attività legate alla tariffa od alla imposizione tributaria relative al servizio pubblico di igiene urbana

In quanto società in house, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Essa potrà inoltre:

- * assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società, consorzi ed imprese costituite e costituende, aventi scopi affini, analoghi, complementari e partecipare alla loro costituzione nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- * esercitare il coordinamento amministrativo, commerciale, finanziario e tecnico delle società alle quali partecipa, ed in genere effettuare nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori testé elencati;
- * stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non iscritti in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di loca-

zione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali;

* acquistare, vendere e permutare automezzi ed autoveicoli normali e speciali, di qualsiasi genere, specie, tipo, potenza e portata;

* effettuare autotrasporti, nazionali ed internazionali, di cose e di persone, sia per conto proprio che per conto terzi, nonché il noleggio di propri automezzi con o senza autista della Società;

* produrre, commercializzare e vendere prodotti che abbiano attinenza con il settore sanitario o ad esso assimilato;

* compiere qualsivoglia operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, comprese l'assunzione e la concessione di prestiti, mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fidejussioni, ipoteche e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi, nonché ogni altra operazione che l'organo amministrativo ritenesse necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché con lo stesso funzionalmente connessa;

* nei termini e nei modi previsti dalla legge, esercitare le attività sopra indicate anche al di fuori del territorio del Comune di Genova.

Il tutto con esclusione delle attività riservate agli iscritti in Albi professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

Resteranno espressamente escluse dal presente oggetto sociale la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, l'esercizio delle attività di cui alle Leggi n° 1/1991 e n. 157/1991, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al D.Lgs. n. 185/1993 e D.Lgs. n. 415/1996.

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE PUBBLICA - AZIONI

Articolo 6 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 14.143.276,00 (quattordici milioni centoquarantatremila duecentosettantasei virgola zero zero) diviso in n° 14.143.276 (quattordici milioni centoquarantatremila duecentosettantasei) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. La Società potrà rilasciare apposite certificazioni sostitutive dei titoli contenenti tutte le indicazioni necessarie per l'esatta individuazione della Società emittente e dei diritti in essa contenuti.

In caso di aumento del capitale sociale, la società potrà emettere anche azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Il Capitale potrà inoltre essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti da parte dei soci.

In tale ipotesi, non è richiesta la relazione di stima di cui all'articolo 2343, primo comma, c.c. qualora il valore attribuito ai beni in natura o ai crediti conferiti, ai fini della determinazione del capitale sociale aumentato e dell'eventuale sovrapprezzo, corrisponda al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale da parte di Società di revisione e/o del Collegio Sindacale.

Chi conferisce beni in natura o crediti è tenuto a presentare presso la sede sociale il predetto bilancio, unitamente alle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di revisione e/o del Collegio Sindacale avente ad oggetto la revisione legale, affinché lo stesso rimanga depositato, in copia, presso la sede sociale du-

rante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la delibera di aumento del capitale sociale, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

I soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.

Il bilancio di esercizio approvato da non oltre un anno, unitamente alle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di revisione e/o del Collegio Sindacale, avente ad oggetto la revisione legale, devono essere allegati, in copia, al verbale di deliberazione di aumento del capitale sociale.

Nel termine di trenta giorni dall'iscrizione della deliberazione di aumento del capitale sociale presso il registro delle Imprese, l'Organo Amministrativo verifica se successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui sopra si siano verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti.

Qualora a seguito del predetto controllo, l'Organo Amministrativo, ritenga che si siano verificati fatti rilevanti e tali da modificare i valori risultanti dal predetto bilancio di esercizio, lo stesso procede ad una nuova valutazione ai sensi dell'art. 2343 c.c..

Qualora a seguito del predetto controllo, l'Organo Amministrativo non ritenga che si siano verificati fatti rilevanti e tali da modificare i valori risultanti dal predetto bilancio, lo stesso procede nei trenta giorni dall'iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale presso il Registro delle Imprese a depositare presso il medesimo Registro competente, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non è stata redatta la relazione di cui all' art. 2343 c.c.;
- b) il valore ad essi attribuito con indicazione del bilancio di esercizio da cui risulti il medesimo valore;
- c) attestazione che tale valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

Fino all'iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione contenente le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le azioni sono inalienabili e devono rimanere depositate presso la società.

Il capitale sociale potrà essere ridotto, ai sensi dell'art. 2445 c. c., anche mediante assegnazione di beni in natura ai soci.

In tale ipotesi, il valore attribuito ai beni in natura da assegnare ai soci, ai fini della determinazione del capitale sociale ridotto, dovrà corrispondere al valore equo attribuito ai beni medesimi, così come risultante da un bilancio di esercizio approvato da non oltre un anno e sottoposto a revisione legale da parte di Società di revisione e/o del Collegio Sindacale.

Il predetto bilancio, unitamente alle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di revisione e/o del Collegio Sindacale avente ad oggetto la revisione legale, deve rimanere depositato, in copia, presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la delibera di riduzione ex art.2445 c. c. del capitale sociale, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

I soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.

Il bilancio di esercizio approvato da non oltre un anno, unitamente alle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di revisione e/o del Collegio Sindacale, avente ad oggetto la revisione legale, devono essere allegati, in copia, al verbale di deliberazione di riduzione reale del capitale sociale.

La deliberazione di riduzione del capitale sociale, potrà essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2445 c. c.

Articolo 7 - Partecipazione pubblica e garanzia del servizio pubblico.

La Società è a capitale pubblico locale ed essendo in house il Comune di Genova dovrà detenere la maggioranza assoluta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del D.lgs. 267/2000.

I rapporti tra AMIU GENOVA S.p.A. ed il Comune di Genova sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da apposito contratto di servizio.

Articolo 8 - Azioni - Prelazione per i soci

Le azioni sono indivisibili. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'Atto Costitutivo della Società ed al presente Statuto.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 del Codice Civile è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. Possono detenere azioni:

- * il Comune di Genova;
- * altri soggetti pubblici

Il Comune di Genova deve essere proprietario e detenere un numero di azioni non inferiore alla maggioranza assoluta del capitale sociale.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio d'Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura del 3% in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice Civile.

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in casi di aumento di capitale, salvo diverse deliberazioni

dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile dovrà previamente con lettera raccomandata r/r offrirle in acquisto agli altri azionisti mediante comunicazione al presidente del C.d.A., che ne darà notizia agli interessati, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata r/r indirizzata al Presidente del C.d.A. ed all'offerente, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni o dei diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in maniera proporzionale alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, occorre il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società, la pro-

posta di alienazione contenente l'indicazione della persona del cessionario e l'indicazione delle azioni da alienare.

Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà esprimere o meno il proprio gradimento da comunicarsi con lettera raccomandata inviata al socio richiedente all'indirizzo risultante dal libro soci.

Il decorso del termine di cui sopra dal ricevimento da parte del Consiglio della richiesta di gradimento, senza che sia pervenuta comunicazione alcuna al socio richiedente dovrà essere inteso come concessione di gradimento.

Qualora il gradimento venga negato, il socio che intenda alienare le proprie quote potrà recedere dalla società.

La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dal 2437-ter C.C. e dovrà essere corrisposta al socio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata contenente la volontà di recesso del socio.

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

L'Assemblea fisserà le modalità e le condizioni di collocamento, estinzione e di eventuale conversione in azioni.

Sarà inoltre facoltà della società emettere altri strumenti finanziari ai sensi del combinato disposto degli artt. 2346 e 2348 secondo comma, provvedendo, in occasione dell'emissione, alle conseguenti, indispensabili, modifiche statutarie purché non in contrasto con quanto previsto dalle normative vigenti.

Articolo 9 - Recesso

Nei modi e termini previsti dalla Legge, i soci hanno diritto di recesso. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata da spedirsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima con le indicazioni delle generalità del recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e della categoria delle azioni per le quali il diritto viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso ed il loro valore sarà determinato ex art. 2437-ter C.C.

TITOLO III: ASSEMBLEA

Articolo 10 - Assemblea degli azionisti

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito del territorio comunale.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge ex art. 2364 C.C. nonché:

- * sulle operazioni di dismissione di partecipazioni di Società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente, seppure con deliberazioni successive adottate nel corso di 12 mesi, rispettivamente la perdita del controllo o del collegamento in tali Società;

- * su operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare superiori ad un milione di euro

- * sull'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiore al 3% (tre per cento) del valore contabile del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'AMIU GENOVA S.p.A. per i quali dovranno essere esplicitate le fonti di finanziamento;

- * sull'approvazione dei piani programmatici, del budget di esercizio e degli investimenti;

- * sulla responsabilità e sul compenso di Amministratori e Sindaci.

Qualora la Società sia amministrata da un Amministratore Unico saranno di competenza dell'assemblea degli azionisti anche le decisioni sui seguenti atti:

- * i piani programma annuali e pluriennali ed il budget d'esercizio;

- * la politica generale degli investimenti e dei prezzi;

- * riorganizzazioni aziendali comportanti eventuali riduzioni di personale;

- * le convenzioni e gli accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della Società;

- * l'acquisto o la sottoscrizione, nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o in altri Enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o di rami aziendali;

- * l'assunzione o il licenziamento di dirigenti e la decisione su procedure disciplinari nei loro confronti;

- * l'eventuale nomina o revoca del Direttore Generale e l'approvazione - su proposta dell'Amministratore unico - del regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte del Direttore Generale, dei dirigenti e di altri dipendenti.

L'Assemblea straordinaria delibera, oltre che sugli argomenti di cui all'art. 2365 primo comma C.C., sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 bis e seguenti C.C.

Articolo 11 - Avviso di convocazione

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta dal Consiglio di mediante avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata, fax, telefax, e-mail o qualunque altro mezzo che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza. Qualora la Società facesse ricorso al mercato dei capitali di rischio, l'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere pubblicato sul quotidiano "Il Secolo XIX" di Genova e su "Il Sole 24 ORE" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

L'avviso deve contenere data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Articolo 12 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, tale termine può essere prorogato ma non oltre i 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' da considerarsi, comunque, ai fini di cui sopra "particolare esigenza" l'eventualità che la Società abbia assunto partecipazioni in altre Società che configurino un rapporto di collegamento o controllo ex art. 2359 del Codice Civile.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Articolo 13 - Intervento e voto

Per l'intervento in assemblea è necessario che almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza gli aventi diritto a voto, depositino presso la sede sociale o presso le Casse indicate nell'avviso di convocazione, le azioni o le certificazioni sostitutive dei titoli.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altri osservando le disposizioni di cui all'art. 2372 C.C.

Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Non è ammesso il voto segreto. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui al presente articolo e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria si può svolgere anche per teleconferenza e /o video conferenza, purché:

- Il Presidente e il Segretario siano presenti nel luogo di convocazione;
- Sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione,
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di seguire e partecipare effettivamente ed in tempo reale alla discussione ed alla votazione;
- Vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio /video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

Articolo 14 - Presidenza e Segreteria

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere con maggiore anzianità di nomina o in subordine di età, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche estraneo, designato nello stesso modo.

In caso la Società sia amministrata da un Amministratore unico lo stesso assumerà la presidenza, assistito dal Segretario dell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita in numero legale per deliberare, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare il risultato delle votazioni.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Articolo 15 - Costituzione e Deliberazioni

Per la costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione, si applicano gli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 – Amministrazione della Società

La Società è amministrata ex art. 2380 C.C. e seguenti da un Amministratore Unico, o da un Consiglio di Amministrazione per specifiche ragioni di adeguatezza

organizzativa, composto da tre o cinque membri, secondo le determinazioni fatte dall'Assemblea prima di procedere alla nomina, e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche riguardanti le società a partecipazione pubblica.

La delibera assembleare che dispone l'adozione di un Consiglio di Amministrazione va motivata e trasmessa agli organi preposti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive e di proposta.

L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio d'Amministrazione possono essere nominati anche tra non soci e devono essere scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei poteri per la gestione dell'impresa della Società ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge riserva all'assemblea e quanto previsto dal presente statuto

Articolo 17 - Nomina degli Amministratori

L'Amministratore Unico o gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, salvo quanto successivamente disposto, e possono essere rieletti.

Successivamente, in base a quanto previsto all'art. 7 del presente Statuto ed ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, al Comune di Genova spetta la nomina diretta dell'Amministratore Unico o di un numero maggioritario di Amministratori, non superiore al numero massimo degli stessi meno uno, proporzionale all'entità della propria partecipazione al capitale sociale.

La nomina degli Amministratori avverrà nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo DPR 30/11/2012 n. 251.

I componenti dell'Organo Amministrativo dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Qualora siano dipendenti di una società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa previsti per legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione di questa disposizione non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Il Comune di Genova non partecipa alla votazione per la nomina dei restanti Amministratori, che sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli altri soci.

Articolo 18 - Revoca e sostituzione degli Amministratori

L'Amministratore Unico o gli Amministratori nominati dal Comune di Genova sono revocabili e sostituibili in ogni momento solo dal Comune stesso.

Qualora vengano a mancare uno o più degli Amministratori nominati dal Comune di Genova, spetterà al Comune - e per esso al Sindaco - la designazione dei sostituti, ai sensi dell'art. art. 2449 C.C.

Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori nominati dagli azionisti di minoranza, i restanti Amministratori nominati dagli azionisti di minoranza provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea, e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Se per dimissioni o per altre cause viene a cessare la metà o più della metà degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio; la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione segue il disposto del precedente articolo.

L'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori sarà convocata in conformità al disposto dell'art. 2386 C.C. quarto e quinto comma

Articolo 19 - Cariche sociali e deleghe di attribuzioni

Il Consiglio d'Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea nomina tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dal Comune di Genova, ed eventualmente un Vice Presidente, con funzioni meramente vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi ed un solo Amministratore Delegato, conferendo a quest'ultimo proprie attribuzioni, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

La carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.

Qualora non abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei suoi membri incarichi particolari o speciali mansioni, determinandone i poteri.

Gli organi delegati debbono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale circa il loro operato con cadenza trimestrale.

Il Consiglio può, inoltre, conferire procure ad acta, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone non facenti parte del Consiglio, quali direttori e dipendenti.

Fermo restando quanto riservato dal presente statuto alle decisioni dell'assemblea degli azionisti non sono delegabili, oltre a quelle riservate per legge al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:

- * i piani programma annuali e pluriennali ed i budget d'esercizio;
- * la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- * le convenzioni e gli accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della Società;
- * l'acquisto o la sottoscrizione, nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o in altri Enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o di rami aziendali;
- * l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
- * l'assunzione di finanziamenti;
- * la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate.

Compete, infine, al Consiglio d'Amministrazione, ove ritenuto opportuno, la nomina del Direttore Generale e l'approvazione - su proposta del Presidente o dell'Amministratore Delegato - del regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte del Direttore Generale, dei dirigenti e di altri dipendenti.

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo degli Amministratori o del Collegio Sindacale.

La convocazione, contenente il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti dell'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, tramite lettera raccomandata anche a mano, telex, telefax, email o telegramma, spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza al domicilio degli Amministratori o dei Sindaci effettivi; in caso di urgenza il termine è ridotto a due giorni.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica degli organi sociali e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 21 - Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio d'Amministrazione.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 22 - Compensi e rimborsi spese

L'Assemblea ordinaria, al momento della nomina, stabilisce i compensi a favore dei membri del Consiglio d'Amministrazione in conformità al disposto del 2389 C.C. e nel rispetto dei limiti e criteri previsti dalla legge.

Il Consiglio d'Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli Amministratori sentito il parere del Collegio sindacale

Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Sono comunque fatti salvi i limiti, fissati dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica, ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento.

E' fatto espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché alcun tipo di trattamento di fine mandato, ai componenti del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

TITOLO V: RAPPRESENTANZA LEGALE E POTERI OPERATIVI

Articolo 23 - Presidente

La firma e la rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per i giudizi di revocazione e cassazione, di promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché arbitri.

La firma e la rappresentanza della Società spetteranno, inoltre, alle persone cui il Consiglio le abbia attribuite ai sensi del precedente art. 19, nei limiti delle attribuzioni conferite.

TITOLO VI: COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 24 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci effettivi; devono, inoltre, essere nominati due Sindaci supplenti.

I Sindaci restano in carica per un triennio e non possono essere revocati se non per giusta causa.

Ciascun membro del Collegio Sindacale dovrà essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

La nomina dei Sindaci avverrà nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n 120 e dal Regolamento attuativo DPR30/11/2012 n. 251.

Al Comune di Genova spetta la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Il secondo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea in accordo alle procedure di cui all'art 17 del presente Statuto.

Per il primo triennio la nomina della totalità dei Sindaci spetta al Comune di Genova.

Ai Sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

L'Assemblea attribuisce la revisione legale dei conti ad un Revisore Contabile o ad una Società di Revisione in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e ss..

Il Collegio Sindacale è tenuto ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con l'Organo che si occupa della revisione legale dei conti.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Sono comunque fatti salvi i limiti, fissati dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica, ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento.

E' fatto espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché alcun tipo di trattamento di fine mandato, ai componenti del Collegio sindacale o all'Amministratore Unico.

Il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

Il bilancio della Società è assoggettato a revisione contabile, ad opera di una Società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui al DPR 31 marzo 1975, n° 136.

Articolo 25 - Controllo Contabile

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una Società di Revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, scelta dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, con incarico triennale. Il controllo contabile è attuato in conformità al disposto di cui al 2409 bis e segg. C.C.

Il Collegio sindacale è tenuto ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con la Società incaricata della revisione legale dei conti.

TITOLO VII: BILANCIO E UTILI

Articolo 26 - Esercizio sociale - Principi fondamentali sulla gestione societaria

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

L'informativa che a norma di legge deve essere fornita agli azionisti ed al pubblico sarà illustrata una volta all'anno al Consiglio Comunale dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che relazionerà in particolare circa l'attività, i progetti, gli interventi realizzati sul territorio, la qualità e la quantità del servizio erogato, lo stato patrimoniale, i piani di sviluppo della società e del servizio.

Il Consiglio Comunale potrà in questa sede esercitare le proprie competenze nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo riconosciute dall'art. 42 del D. Lgs. 267/2000.

La società, qualora ricorrano le condizioni di legge, è tenuta ad adottare sistemi di contabilità separata.

Articolo 27 - Distribuzione degli utili

Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'art. 2430 c.c. e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dall'Assemblea, vengono ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni possedute.

E' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità al disposto dell'art. 2433 C.C.

TITOLO VIII: ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

Articolo 27 bis – Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società indica la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento esercitato dal Comune di Genova negli atti e nella corrispondenza nonché mediante i-

scrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro delle imprese.

Nell'ambito delle potestà di direzione e coordinamento il Comune di Genova avrà la facoltà di chiedere relazione semestrale sull'andamento della società, nonché relazione illustrativa sul bilancio d'esercizio.

Il Comune di Genova esercita un controllo mediante apposita struttura designata dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova.

La società adotta procedure di pianificazione pluriennale, previsione annuale, consuntivazione secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune stesso e fornisce la documentazione e/o ogni altra informazione idonea nel rispetto degli obblighi di cui al Regolamento sui controlli delle società partecipate del Comune di Genova e le relative linee guida.

TITOLO IX: SCIOGLIMENTO

Articolo 28 - Scioglimento

Nel caso di scioglimento della Società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29 - Foro competente

Foro competente per ogni controversia attinente all'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto è quello di Genova.

Articolo 30 - Relazione previsionale aziendale

Per la definizione degli indirizzi strategici di cui all'art. 170, D.lgs. 267 del 2000, alla cui realizzazione la Società deve tendere nel triennio successivo alla loro adozione da parte del Comune di Genova, l'Organo Amministrativo trasmette, entro il 15 ottobre di ogni anno, al Comune di Genova la Relazione Previsionale Aziendale.

La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

- a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;
- b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
- d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;

e) il piano annuale delle assunzioni articolato su base triennale corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell' eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa ai dati del personale, al loro reclutamento e al conferimenti di incarichi ai dipendenti;

f) il piano annuale degli acquisti.

La Relazione Previsionale Aziendale è corredata da un parere espresso dal collegio sindacale o dal sindaco unico.

Articolo 31 - Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari

Entro il 31 luglio di ciascun anno l'Organo amministrativo trasmette al Comune di Genova una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive.

La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.

La relazione sull'andamento di gestione è corredata da un parere espresso dal collegio sindacale o dal sindaco unico.

Articolo 32 - Principali obblighi di informazione e segnalazione

Il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico invia all'azionista, Comune di Genova almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze indicate dagli Articoli 30, 31, 32 e 33 del presente Statuto al fine di garantire all'azionista Comune di Genova i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 33 - Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici e sui risultati di gestione

Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'Organo amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di Genova e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.

Articolo 34 - Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Firmato: Marco Castagna

Piero Biglia di Saronno Notaio (Sigillo del Notaio)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMI 3, 4 e 5 DEL D.Lgs. 82/2005 CHE SI RILASCIAMO IN USO REGISTRO IMPRESE.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE L'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GENOVA 1 AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I..



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
185 0 0 N. 2020-DL-148 DEL 30/04/2020 AD OGGETTO:**

**A.M.I.U. S.p.A: NUOVO STATUTO SOCIALE E PATTO PARASOCIALE
PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO CON
CITTA' METROPOLITANA. APPROVAZIONE.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

30/04/2020

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Lidia Bocca]